

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE.**

IL SINDACO

Atteso che si rende necessario procedere alla approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, in considerazione degli interventi legislativi intervenuti in questi anni;

Considerato che lo specialista di vigilanza, A. Cantarella, ha predisposto lo schema del nuovo Regolamento di Polizia Urbana;

Atteso che lo stesso è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti", la quale si è riunita il 7, 14 e 21 del mese di marzo 2013 ed il 4 aprile 2013 per esaminare il testo;

Considerato che la predetta Commissione Consiliare ha apportato allo schema di Regolamento di Polizia Urbana una serie di modifiche e che il testo definitivo è quello licenziato nella seduta del 4 aprile 2013, allegato alla presente sotto la lett. A);

Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, composto di n. 38 articoli, così come approvato dalla Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti";

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

Visto il vigente Statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, composto di n. 38 articoli, che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lett. A);
 3. di dare atto che il predetto Regolamento sostituisce ogni altro precedente Regolamento disciplinante la medesima materia;
 4. di trasmettere copia del predetto Regolamento al Responsabile dell'Area di Vigilanza;
 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 18.04.2013

IL SINDACO
f.to avv. Francesco Alfieri

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
18.04.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
f.to dott. Maurizio Crispino



Città di Agropoli(SA)

▲ **AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE**

84043 P.zza Repubblica (SA) tel. 0974/827424-30 fax827145

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Allegato "A"

Alla deliberazione di C.C. n.31 del 24.04.2013

- a) Articolo 1 - Disciplina della Polizia locale;
- b) Articolo 2 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) Articolo 3 - Sosta di veicoli per carico e scarico merci;
- d) Articolo 4 - Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali;
- e) Articolo 5 - Altezza e sporgenza delle tende solari;
- f) Articolo 6 - Sporgenza ed altezza degli infissi;
- g) Articolo 7 - Esposizione di merci all'esterno di negozi;
- h) Articolo 8 - Spettacoli all'aperto-artisti di strada;
- i) Articolo 9 - Operazioni moleste, in comode e pericolose;
- j) Articolo 10 - Lancio di oggetti e giochi;
- k) Articolo 11 - Condomini-Innaffiamento - Getto di liquidi;
- l) Articolo 12 - Riparazione dei veicoli su aree pubbliche,
- m) Articolo 13 - Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi,
- n) Articolo 14 - Cautele contro la caduta di oggetti,
- o) Articolo 15 - Luoghi pubblici-giardini e parchi,
- p) Articolo 16 - Occasione di straordinario concorso,
- q) Articolo 17 - Uffici pubblici, locali di pubblico interesse;
- r) Articolo 18 - Animali,
- s) Articolo 19 - Animali di allevamento,
- t) Articolo 20 - Cani,
- u) Articolo 21 - Atti contro la decenza-campeggio;
- v) Articolo 22 - Raccolta differenziata;
- w) Articolo 23 - Terreni-Siepi ed alberi;
- x) Articolo 24 - Festoni, luminarie, fuochi artificiali;
- y) Articolo 25 - Biancheria, panni e tappeti;
- z) Articolo 26 - Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.;
- aa) Articolo 27 - Guasti o imbrattamenti;
- bb) Articolo 28 - Pulizia del suolo;
- cc) Articolo 29 - Piantagioni e aiuole;
- dd) Articolo 30 - Acqua e Fontane;
- ee) Articolo 31 - Manutenzione degli edifici;
- ff) Articolo 32 - Nulla osta per esercizi industriali;
- gg) Articolo 33 - Rinnovo, revoca del nulla osta;
- hh) Articolo 34 - Sirene;
- ii) Articolo 35 - Combustibili, fumo, polvere e odori;
- jj) Articolo 36 - Accensione di fuochi;
- kk) Articolo 37 - Volantinaggio;
- ll) Articolo 38 - Disposizione finale.

- a) Articolo 1 - Disciplina della Polizia locale;
- b) Articolo 2 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) Articolo 3 - Sosta di veicoli per carico e scarico merci;
- d) Articolo 4 - Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali;
- e) Articolo 5 - Altezza e sporgenza delle tende solari;
- f) Articolo 6 - Sporgenza ed altezza degli infissi;
- g) Articolo 7 - Esposizione di merci all'esterno di negozi;
- h) Articolo 8 - Spettacoli all'aperto-artisti di strada;
- i) Articolo 9 - Operazioni moleste, in comode e pericolose;
- j) Articolo 10 - Lancio di oggetti e giochi;
- k) Articolo 11 - Condomini-Innaffiamento - Getto di liquidi;
- l) Articolo 12 - Riparazione dei veicoli su aree pubbliche,
- m) Articolo 13 - Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi,
- n) Articolo 14 - Cautele contro la caduta di oggetti,
- o) Articolo 15 - Luoghi pubblici-giardini e parchi,
- p) Articolo 16 - Occasione di straordinario concorso,
- q) Articolo 17 - Uffici pubblici, locali di pubblico interesse;
- r) Articolo 18 - Animali,
- s) Articolo 19 - Animali di allevamento,
- t) Articolo 20 - Cani,
- u) Articolo 21 - Atti contro la decenza-campeggio;
- v) Articolo 22 - Raccolta differenziata;
- w) Articolo 23 - Terreni-Siepi ed alberi;
- x) Articolo 24 - Festoni, luminarie, fuochi artificiali;
- y) Articolo 25 - Biancheria, panni e tappeti;
- z) Articolo 26 - Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.;
- aa) Articolo 27 - Guasti o imbrattamenti;
- bb) Articolo 28 - Pulizia del suolo;
- cc) Articolo 29 - Piantagioni e aiuole;
- dd) Articolo 30 - Acqua e Fontane;
- ee) Articolo 31 - Manutenzione degli edifici;
- ff) Articolo 32 - Nulla osta per esercizi industriali;
- gg) Articolo 33 - Rinnovo, revoca del nulla osta;
- hh) Articolo 34 - Sirene;
- ii) Articolo 35 - Combustibili, fumo, polvere e odori;
- jj) Articolo 36 - Accensione di fuochi;
- kk) Articolo 37 - Volantinaggio;
- ll) Articolo 38 - Disposizione finale.

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Art. 01 Disciplina della Polizia locale

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina le norme speciali ad esso attinenti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli sono demandati alla Polizia Locale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p.. In generale tratta la tutela del pubblico demanio Comunale ed il decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall'altrui arbitrio, contribuisce alla sicurezza dei cittadini, disciplinandone l'attività ed il comportamento e sovrintende al pacifica convivenza della comunità. Disciplina le norme per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché i luoghi privati soggetti a pubblico passaggio.

Art. 02 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale (CDS), ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dal Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria. Le concessioni sono rilasciate a cura del Funzionario Competente, secondo le norme di legge e regolamenti in vigore.

Ogni concessione si intende rilasciata salvo diritto di terzi, con possibilità di modifica o revoca per motivi di pubblico interesse o nel caso vengano meno le condizioni contenute nella concessione.

Le concessioni decadono alla data indicata nell'atto e possono essere rinnovate alla loro scadenza.

Art. 03**Sosta di veicoli per carico e scarico merci**

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è concessa a condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza lasciarle sul suolo pubblico.

Per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso del Comando di P.L., il quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione stradale.

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, il carico e scarico merci potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: 7,00 alle 9,00 e 14,00 alle 18,00 all'interno del perimetro urbano e le operazioni di carico e scarico di cui sopra, **devono** essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro del suolo pubblico.

Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza l'ufficio competente potrà provvedervi direttamente, con addebito di spesa verso i responsabili.

Art. 04**Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali**

Per quanto attiene all'occupazione di marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, si applica il Regolamento dei pubblici esercizi. In caso di regolare richiesta di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni od iniziative a carattere culturale, sociale, politico, il Responsabile del Servizio, oltre a motivare le ragioni dell'eventuale rigetto, proporrà al richiedente alternative di pari livello anche nel rispetto del principio della salvaguardia delle pari opportunità. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 05**Altezza e sporgenza delle tende solari**

Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo.

Il Responsabile del Servizio ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purché in senso longitudinale.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è

Art. 03 **Sosta di veicoli per carico e scarico merci**

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è concessa a condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza lasciarle sul suolo pubblico. Per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso del Comando di P.L., il quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione stradale.

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, il carico e scarico merci potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: 7,00 alle 9,00 e 14,00 alle 18,00 all'interno del perimetro urbano e le operazioni di carico e scarico di cui sopra, **devono** essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro del suolo pubblico.

Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza l'ufficio competente potrà provvedervi direttamente, con addebito di spesa verso i responsabili.

Art. 04 **Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali**

Per quanto attiene all'occupazione di marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, si applica il Regolamento dei pubblici esercizi. In caso di richiesta di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni od iniziative a carattere culturale, sociale, politico, il Responsabile del Servizio, oltre a motivare le ragioni dell'eventuale rigetto, proporrà al richiedente alternative di pari livello anche nel rispetto del principio della salvaguardia delle pari opportunità. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 05 **Altezza e sporgenza delle tende solari**

Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo.

Il Responsabile del Servizio ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purché in senso longitudinale.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è

di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato ed in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità e di decoro edilizio.

Art. 06 **Sporgenza ed altezza degli infissi**

L'esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso. La sporgenza non deve superare centimetri quaranta (cm. 40) fino all'altezza di metri 2,20 dal suolo. Il responsabile del Servizio si riserva di autorizzare una sporgenza maggiore, non superiore a cm. 50, nel caso che la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno metri 2,00, di cui almeno 1,50 liberi..

Art. 07 **Esposizione di merci all'esterno di negozi**

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate alimentari all'esterno dei negozi, **SONO VIETATE**, con particolare riferimento ai generi alimentari (frutta.verdura e pesce) soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico .

Art. 08 **Spettacoli all'aperto- artisti di strada**

Oltre a quanto prescritto dagli articoli 68 e 69 e seguenti del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n.º 773) e successive modificazioni, nessun spettacolo e trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestra e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico, senza la prescritta autorizzazione.

Si intendono "artisti di strada" coloro che svolgono l'attività sul suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi,danzatori,saltimbanchi,cantanti, suonatori,musicisti, ritrattisti, e similari) L'esercizio dell'artista di strada, è gratuito, previa comunicazione al competente

ufficio della via, orario e data, nonché del tipo di spettacolo da tenersi, lo stesso non potrà effettuarsi nei pressi di scuole, caserme, case di cura o ospedali, senza soffermarsi nello stesso posto per più di 30 minuti.

Sono vietate le grida e gli schiamazzi, nelle vie, piazze nei pubblici locali tanto di giorno che di notte..

Art.09

Operazioni moleste, incomode e pericolose

Oltre a quanto disposto dall'art. 6, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigiani, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori di circoli privati, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, devono:

- ▲ Sensibilizzare gli avventori, con un'adeguata azione informativa all'interno del locale, affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze di questi, evitino comportamenti dai quali si possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitandoli ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
- ▲ Hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta e provvedendo al loro svuotamento.

Art. 10

Lancio di oggetti e giochi-Area pedonali

È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito.

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' altresì vietato nelle piazze, vie ed Area Pedonale Urbana di :

- a) giocare con oggetti o con animali;

ufficio della via, orario e data, nonché del tipo di spettacolo da tenersi, lo stesso non potrà effettuarsi nei pressi di scuole, caserme, case di cura o ospedali, senza soffermarsi nello stesso posto per più di 30 minuti.
Sono vietate le grida e gli schiamazzi, nelle vie, piazze nei pubblici locali tanto di giorno che di notte..

Art.09 **Operazioni moleste, incommode e pericolose**

Oltre a quanto disposto dall'art. 6, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigiani, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori di circoli privati, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, devono:

- ▲ Sensibilizzare gli avventori, con un'adeguata azione informativa all'interno del locale, affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze di questi, evitino comportamenti dai quali si possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitandoli ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
- ▲ Hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta e provvedendo al loro svuotamento.

Art. 10 **Lancio di oggetti e giochi-Area pedonali**

È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito.
Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' altresì vietato nelle piazze, vie ed Area Pedonale Urbana di :
a) giocare con oggetti o con animali;

b) giocare a palla o giochi similari;
c) transitare o sostare con velocipedi in riferimento all' Area Pedonale Urbana, ad eccezione di quelli condotti a mano.

Art. 11 **Condomini – Annaffiamento - Getto di liquidi**

I condomini, parchi, villaggi o quanti siano gestiti da un amministratore, devono esporre una tabella ben visibile all'ingresso dello stesso contenente:

- ▲ Denominazione del condominio;
- ▲ recapito dell'amministratore, indirizzo della sede legale ed numero telefonico.

▲ È vietato altresì :

6. Gettare qualsiasi tipo di liquido nei luoghi di pubblico transito;
7. Annaffiare vasi, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, negli orari diversi è consentito a condizione che non cada acqua/liquido sul suolo pubblico o sui balconi sottostanti.
8. Annaffiare giardini o irrigare orti con acqua proveniente dall'acquedotto comunale;

Art. 12 **Riparazione dei veicoli su aree pubbliche**

Sono vietati, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Nell'ambito del centro abitato è vietato installare macchine rumorose, esercitare un'arte, un mestiere o industria la cui intensità i limiti consentiti dalle norme vigenti, salvo speciale autorizzazione del Sindaco.

E' vietato causare ogni tipo di rumore tra le ore 24,00 e le ore 7,30 per tutto l'anno solare e tra le ore 13,30 e le ore 17,00 nel

periodo che va dal 01 Giugno al 30 Settembre al fine di non arrecare il disturbo alla quiete pubblica e disturbo al riposo delle persone.

Art. 13

Divieto di arrampicarsi su manufatti, alberi, ecc.

È vietato salire sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sulle colonne dell'illuminazione pubblica, sugli alberi, pali, assiti, muri di cinta, ecc.

Art. 14

Cautele contro la caduta di oggetti

Verso i luoghi di pubblico transito non possono tenersi esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lumi, imposte, ecc.) devono essere solidamente assicurati.

Art. 15

Luoghi pubblici-giardini o parchi

È vietato trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o parchi e in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico dopo l'orario di chiusura, tale orario viene fissato dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e prolungato fino alle ore 01,00 nel periodo estivo.

Nei predetti luoghi è vietato:

- giocare a pallone;
- lanciare sassi ed oggetti in genere,
- arrampicarsi su alberi e recinzioni;
- provocare rumori molesti di qualsiasi natura;
- danneggiare segnaletica e arredo;
- salire con i piedi sulle panchine;
- scaricare materiali di qualsiasi natura;
- fumare e gettare mozziconi di sigarette per terra;
- transitare e sostare con veicoli, escluso velocipedi condotti a mano
- usare fiamme libere o accendere fuochi;
- usare linguaggio offensivo o scurrile;
- abbandonare o non sorvegliare i bambini;
- gettare rifiuti fuori dai cestini dei rifiuti;

periodo che va dal 01 Giugno al 30 Settembre al fine di non arrecare il disturbo alla quiete pubblica e disturbo al riposo delle persone.

Art. 13 **Divieto di arrampicarsi su manufatti, alberi, ecc.**

È vietato salire sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sulle colonne dell'illuminazione pubblica, sugli alberi, pali, assiti, muri di cinta, ecc.

Art. 14 **Cautele contro la caduta di oggetti**

Verso i luoghi di pubblico transito non possono tenersi esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lumi, imposte, ecc.) devono essere solidamente assicurati.

Art. 15 **Luoghi pubblici-giardini o parchi**

È vietato trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o parchi e in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico dopo l'orario di chiusura, tale orario viene fissato dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e prolungato fino alle ore 01,00 nel periodo estivo.

Nei predetti luoghi è vietato:

- giocare a pallone;
- lanciare sassi ed oggetti in genere,
- arrampicarsi su alberi e recinzioni;
- provocare rumori molesti di qualsiasi natura;
- danneggiare segnaletica e arredo;
- salire con i piedi sulle panchine;
- scaricare materiali di qualsiasi natura;
- fumare e gettare mozziconi di sigarette per terra;
- transitare e sostare con veicoli, escluso velocipedi condotti a mano
- usare fiamme libere o accendere fuochi;
- usare linguaggio offensivo o scurrile;
- abbandonare o non sorvegliare i bambini;
- gettare rifiuti fuori dai cestini dei rifiuti;

- usare i giochi in modo diverso da quando prescritto dalle istruzioni;

È consentito altresì nei predetti luoghi, a condizione di avere ottenuto le prescritte autorizzazioni:

- attività di noleggio di biciclette, ciclo carrozzelle o veicoli simili a pedali o elettrici;
- attività di spettacolo viaggiante;
- attività di animazione;

Art. 16 **Spettacoli e rappresentazione**

Gli impresari o promotori di spettacoli, rappresentazioni, di riunione di cortei in pubblico, già muniti della licenza di P.S. ai sensi degli artt. 68 e segg. del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. del 16 giugno 1931, n.° 773 e successive modificazioni, devono darne notizia al Responsabile del Servizio almeno 5 (cinque) giorni prima, qualora l'affluenza del pubblico possa arrecare intralcio alla circolazione veicolare.

Art. 17

Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze

È vietato trattenersi nell'interno, all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo per esercitarvi, qualsiasi commercio sotto qualsiasi forma.

Art. 18 **Animali**

Gli animali domestici di qualsiasi specie, devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche, legati o altrimenti assicurati ed eventualmente chiusi in gabbia in modo che sia loro impossibile nuocere. Devono inoltre essere accompagnati da numero sufficiente di persone esperte del modo di condurli e di trattarli.

ART 19

E' vietato allevare o detenere animali da cortile (maiali, ovini, bovini, equini ed ecc) in tutto l'agglomerato urbano. Nelle altre zone , agricole, periferie o frazioni, è consentito allevare o detenere a condizione che nel raggio di 50 mt non esistano case abitate.

**Art. 20
Cani**

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal comune, ed avere con se la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo ; Il proprietario del cane, è sempre responsabile del benessere e del proprio animale e risponde civilmente penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

-Devono altresì essere censiti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dare speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l'uso di cani a scopo di traino è vietato.

E' fatto divieto di portare o lasciar vagare i cani:

- a) nei luoghi di cura, laboratori, nei locali dove si esercita la produzione, la manipolazione o la vendita di alimenti e bevande;
- b) sulle spiagge, con divieto assoluto di balneazione degli stessi, ad eccezione dell'area ad essi destinate.

I proprietari di cani ed altri animali in genere, o chi li ha in custodia momentaneamente, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali e quando **si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto o altro idoneo strumento per la raccolta dal suolo degli escrementi prodotti dagli animali, ed esibirli su richiesta delle forze dell'ordine;**

Tale disposizione non si applica agli animali da guida per

ART 19

E' vietato allevare o detenere animali da cortile (maiali, ovini, bovini, equini ed ecc) in tutto l'agglomerato urbano. Nelle altre zone , agricole, periferie o frazioni, è consentito allevare o detenere a condizione che nel raggio di 50 mt non esistano case abitate.

Art. 20 Cani

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal comune, ed avere con se la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo ; Il proprietario del cane, è sempre responsabile del benessere e del proprio animale e risponde civilmente penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

-Devono altresì essere censiti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dare speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l'uso di cani a scopo di traino è vietato.

E' fatto divieto di portare o lasciar vagare i cani:

a) nei luoghi di cura, laboratori, nei locali dove si esercita la produzione, la manipolazione o la vendita di alimenti e bevande;

b) sulle spiagge, con divieto assoluto di balneazione degli stessi, ad eccezione dell'area ad essi destinate.

I proprietari di cani ed altri animali in genere, o chi li ha in custodia momentaneamente, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali e quando **si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto o altro idoneo strumento per la raccolta dal suolo degli escrementi prodotti dagli animali, ed esibirli su richiesta delle forze dell'ordine;**
Tale disposizione non si applica agli animali da guida per

non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap o da essi accompagnati.

Art. 21 Atti contro la decenza-campeggio

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato sdraiarsi nonché mostrare nudità:

1. passeggiare per tutto il territorio comunale ed in particolar modo nei locali pubblici e per le vie principali, in costume, a torso nudo, in slip, avvolto da asciugamani o similari e comunque in modo irrispettoso della pubblica decenza e decoro, ad eccezione degli arenili e delle scogliere;

b) Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo, debbono essere muniti di servizi igienici usufruibili, conformi alle leggi vigenti, e devono essere messi a disposizione di chiunque ne voglia usufruire senza alcun pregiudizio, chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto oltre alla sanzione amministrativa anche all'eventuale sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione fino al massimo di (5) cinque giorni.

c) - E' vietato altresì su tutto il territorio ed in particolar modo nelle aree demaniali e sugli arenili: bivaccare, campeggiare, montare tende, sostare con Roulotte o quant'altro.

Art. 22 Raccolta differenziata

Il conferimento dei rifiuti, seguendo il calendario vigente della raccolta differenziata, DEVE AVVENIRE AD OPERA DEGLI UTENTI NEGLI APPOSITI CONTENITORI O SACCHETTI ,forniti dal Comune di Agropoli, e dovranno essere collocati sul suolo pubblico in prossimità dell'abitazione o attività.

- Gli utenti dovranno obbligatoriamente applicare all'esterno del sacchetto, nel quale sono immessi esclusivamente i rifiuti solidi urbani, L' ETICHETTA ADESIVA FORNITA DAL COMUNE DI AGROPOLI RIPORTANTE IL CODICE IDENTIFICATIVO DI CIASCUN UTENTE (il codice è noto solo al personale autorizzato);

- Qualora non venga applicata l' etichetta sul sacco, la ditta appaltatrice del servizio è autorizzata a non raccoglierlo e l'utente dovrà ritirarlo entro 24 ore dal giorno della raccolta;

- Il contenitore in plastica adibito al conferimento dei rifiuti nonché i sacchetti, potranno essere ritirati, unitamente al programma di differenziazione dei rifiuti e nelle brochure, presso l'apposito sportello "Ecosportello Agropoli" o chiamando al numero verde 800 12 11 10.
- E' consentito l'uso di contenitori privati con le stesse condizioni di cui sopra ;
- I rifiuti costituiti da beni durevoli per uso domestico, quali elettrodomestici, mobili o altro materiale ingombrante simili, che hanno esaurito la loro durata, non possono in nessun caso essere depositati in luoghi destinatari del conferimento dei rifiuti domestici, per il loro ritiro e richiesto l'intervento del comune tramite il nr. verde 800 12 11 10 oppure conferito negli appositi centri di raccolta differenziati;
- I proprietari di immobili adibiti ad uso locazione, anche di tipo exstralberghiero, devono dotare detto appartamento del kit in dotazione per la raccolta differenziata (contenitore e buste) **ed esibirli su richiesta delle forze dell'ordine;**
- Per garantire il corretto funzionamento della raccolta differenziata, è vietato conferire o abbandonare rifiuti usando il seguente comportamento:

- 1) lontano dal portone d'ingresso o eventualmente lungo il perimetro della facciata delle proprie abitazioni/condomini;
- 2) abbandonare rifiuti, fuori delle ore consentite per il conferimento, non prima delle ore 21,00 del giorno antecedente la raccolta e non oltre le ore 24,00 del giorno della raccolta, nel periodo che va dal 01/ottobre al 30/maggio e nel periodo del 1/giugno al 30/settembre dalle ore 01:00 alle ore 03:00;
- 5) lasciandoli sospesi ai balconi, finestre, recinzioni o cancelli;
- 6) in buste/sacchetti non trasparenti o senza codice identificativo;
- 7) imbrattare o scaricare rifiuti o altro materiale sulle spiagge;
- 8) senza che gli stessi vengano convenientemente costipati e sigillati, dopo essere stati eventualmente ridotti in dimensioni e forme per non provocare ingombri eccessivi o rotture;
- 9) conferire carta e cartoni fuori dall'orario pomeridiano previsto dal calendario, al servizio delle attività commerciali.
- 10) collocare rifiuti ingombranti, materiali di risulta, derivati da lavorazioni edili.

Qualora il gestore non effettui la raccolta entro la giornata prefissata, l'utente, deve provvedere al ritiro degli stessi entro le ore 24 del giorno in cui il servizio è stato interrotto; i rifiuti ritirati dovranno essere collocati nuovamente al successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

- Il contenitore in plastica adibito al conferimento dei rifiuti nonchè i sacchetti, potranno essere ritirati, unitamente al programma di differenziazione dei rifiuti e nelle brochure, presso l'apposito sportello "Ecosportello Agropoli" o chiamando al numero verde 800 12 11 10.
- E' consentito l'uso di contenitori privati con le stesse condizioni di cui sopra ;
- I rifiuti costituiti da beni durevoli per uso domestico, quali elettrodomestici, mobili o altro materiale ingombrante simili, che hanno esaurito la loro durata, non possono in nessun caso essere depositati in luoghi destinatari del conferimento dei rifiuti domestici, per il loro ritiro e richiesto l'intervento del comune tramite il nr. verde 800 12 11 10 oppure conferito negli appositi centri di raccolta differenziati;
- I proprietari di immobili adibiti ad uso locazione, anche di tipo exstralberghiero, devono dotare detto appartamento del kit in dotazione per la raccolta differenziata (contenitore e buste) **ed esibirli su richiesta delle forze dell'ordine;**

- Per garantire il corretto funzionamento della raccolta differenziata, è vietato conferire o abbandonare rifiuti usando il seguente comportamento:

- 1) lontano dal portone d'ingresso o eventualmente lungo il perimetro della facciata delle proprie abitazioni/condomini;
- 2) abbandonare rifiuti, fuori delle ore consentite per il conferimento, non prima delle ore 21,00 del giorno antecedente la raccolta e non oltre le ore 24,00 del giorno della raccolta, nel periodo che va dal 01/ottobre al 30/maggio e nel periodo del 1/giugno al 30/settembre dalle ore 01:00 alle ore 03:00;
- 5) lasciandoli sospesi ai balconi, finestre, recinzioni o cancelli;
- 6) in buste/sacchetti non trasparenti o senza codice identificativo;
- 7) imbrattare o scaricare rifiuti o altro materiale sulle spiagge;
- 8) senza che gli stessi vengano convenientemente costipati e sigillati, dopo essere stati eventualmente ridotti in dimensioni e forme per non provocare ingombri eccessivi o rotture;
- 9) conferire carta e cartoni fuori dall'orario pomeridiano previsto dal calendario, al servizio delle attività commerciali.
- 10) collocare rifiuti ingombranti, materiali di risulta, derivati da lavorazioni edili.

Qualora il gestore non effettui la raccolta entro la giornata prefissata, l'utente, deve provvedere al ritiro degli stessi entro le ore 24 del giorno in cui il servizio è stato interrotto; i rifiuti ritirati dovranno essere collocati nuovamente al successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

Art. 23 Terreni-Siepi ed alberi

Tutti i proprietari di case con annesso giardino recintato da siepi ed altre essenze, sono obbligati ad osservare quanto segue:

- a) mantenere le siepi all'interno del proprio confine di proprietà.
 - b) sono tenuti ad osservare nella piantumazione di alberi di piccolo e alto fusto rispettivamente l'altezza del primo palco a metri 2,50 in corrispondenza di marciapiede e a metri 4,5 sul ciglio della strada.
 - c) Le siepi e gli arbusti non devono sporgere sui marciapiedi o sul ciglio della strada. Devono altresì provvedere alla conveniente sistemazione delle scarpate dei cigli e dei tratti confinanti con esse ed alle potature di tutti i cespugli che vegetano disordinatamente lungo i bordi dei terreni stessi.
- I proprietari di terreni o piantagioni devono provvedere alla pulizia del fondo in modo tale da evitare la proliferazione di animali o insetti dannosi alla salute pubblica, provvedendo a proprie spese eventualmente periodicamente, anche ad una disinfezioni o derattizzazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto oltre alla sanzione amministrativa **anche alla sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere al taglio entro quanto prescritto da provvedimento del Funzionario della Polizia Locale;** qualora decorsi i termini di prescrizione non si ottemperi, Il Responsabile del Servizio provvederà al taglio con addebito di tutte le spese.

Art. 24 Festoni, luminarie, fuochi artificiali ecc.

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni e simili se non con il permesso del Responsabile del Servizio. È inoltre vietato collocare, senza l'autorizzazione del Responsabile di Servizio, monumenti, targhe o lapidi commemorative in altri luoghi aperti al pubblico. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

- E' vietato su tutto il territorio comunale lo sparo di ogni fattispecie di fuochi di artificio e pirotecnici, al fine di

salvaguardare la pubblica e privata incolumità , ad eccezione del 31 dicembre e le feste autorizzate .

Art. 25
Biancheria, panni e tappeti

Nelle aree abitate è vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, dai balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico. È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito in conformità al regolamento interno. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 26
Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.

È vietato esporre o installare insegne, vetrine, cartelli, frontoni e pubblicità di ogni specie senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio. Le scritte devono essere in corretta lingua italiana. Si può tuttavia aggiungere la traduzione in lingua straniera purché in caratteri meno appariscenti. Saranno tollerati per un periodo non superiore a tre mesi, cartelli provvisori in carta o tela.

Art. 27
Guasti o imbrattamenti

È vietato danneggiare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti pubblici o privati. Salvo le maggiori responsabilità, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamate dei Vigili del Fuoco o altri Corpi, Istituti o persone aventi Servizi di Soccorso o di Assistenza, Servizi pubblici in genere, o provocare in qualsiasi modo l'intervento con falso allarme o chiamata arbitraria. Chi imbratta muri, edifici pubblici o privati, monumenti e simili è soggetto oltre alla sanzione amministrativa anche **la sanzione accessoria dell' addebito delle spese di ripristino.**

Chi manomette o danneggia gli edifici pubblici o privati e i

salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ad eccezione del 31 dicembre e le feste autorizzate.

Art. 25 Biancheria, panni e tappeti

Nelle aree abitate è vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, dai balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico. È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito in conformità al regolamento interno.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 26 Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.

È vietato esporre o installare insegne, vetrine, cartelli, frontoni e pubblicità di ogni specie senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio. Le scritte devono essere in corretta lingua italiana. Si può tuttavia aggiungere la traduzione in lingua straniera purché in caratteri meno appariscenti. Saranno tollerati per un periodo non superiore a tre mesi, cartelli provvisori in carta o tela.

Art. 27 Guasti o imbrattamenti

È vietato danneggiare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti pubblici o privati. Salvo le maggiori responsabilità, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamate dei Vigili del Fuoco o altri Corpi, Istituti o persone aventi Servizi di Soccorso o di Assistenza, Servizi pubblici in genere, o provocare in qualsiasi modo l'intervento con falso allarme o chiamata arbitraria. Chi imbratta muri, edifici pubblici o privati, monumenti e simili è soggetto oltre alla sanzione amministrativa anche **la sanzione accessoria dell' addebito delle spese di ripristino.**

Chi manomette o danneggia gli edifici pubblici o privati e i

segnalatori per le chiamate d'emergenza è soggetto oltre che dal pagamento di una sanzione amministrativa è inoltre tenuto a rifondere le spese per il danno arrecato al bene danneggiato.

Art. 28 Nettezza del suolo

È vietato imbrattare il suolo pubblico gettandovi rifiuti di ogni genere, macerie, materiale di risulta e rifiuti di ogni genere, ivi comprensivi i mozziconi di sigarette e le gomme masticanti. Il comma di cui sopra comporta oltre alla sanzione amministrativa **anche la sanzione accessoria dell' addebito delle spese di ripristino**

Art. 29 Piantagioni ed Aiuole

Nei luoghi a verde pubblico è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare nelle aiuole, lasciarvi entrare cani o altri animali, introdurre veicoli.

- Il danneggiamento di alberi e verde pubblico in genere comporta oltre alla sanzione amministrativa **anche la sanzione accessoria dell' addebito delle spese di ripristino**

Art. 30 Acqua e Fontane

È vietato innaffiare o irrigare giardini e terreni agricoli con acqua proveniente dall' acquedotto comunale;

E' altresì vietato usare le bocchette delle fontane pubbliche:

0. per effettuare il lavaggio di veicoli, autovetture, carri e similari;
1. per la pulizia della persona comprese docce, shampo e bagni o usare saponi;

Art. 31 **Manutenzione degli edifici**

I proprietari di immobili dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale, in considerazione del "piano del colore". È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici: uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Responsabile del Servizio disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 32 **Nulla osta per esercizi industriali**

Chiunque intende attivare un esercizio industriale o artigianale, un deposito di motori insalubri o pericolosi o molesti anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori caldaie a vapore, recipienti di vapore, gasogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 (quindici) giorni prima il nulla osta all'Autorità Competente(ASL), adottando le misure di prevenzione d'incendi, di sicurezza, di igiene, rispettate tutte le leggi vigenti contemplate dalle singole materie, nonché i Regolamenti locali e quant'altro il Responsabile del Servizio ritenesse necessario. La concessione del nulla osta è fatta ai soli effetti dei Regolamenti locali e **non** implica alcuna responsabilità da parte

Art. 31 Manutenzione degli edifici

I proprietari di immobili dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale, in considerazione del "piano del colore". È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici: uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Responsabile del Servizio disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 32 Nulla osta per esercizi industriali

Chiunque intende attivare un esercizio industriale o artigianale, un deposito di motori insalubri o pericolosi o molesti anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori caldaie a vapore, recipienti di vapore, gasogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 (quindici) giorni prima il nulla osta all'Autorità Competente (ASL), adottando le misure di prevenzione d'incendi, di sicurezza, di igiene, rispettate tutte le leggi vigenti contemplate dalle singole materie, nonché i Regolamenti locali e quant'altro il Responsabile del Servizio ritenesse necessario. La concessione del nulla osta è fatta ai soli effetti dei Regolamenti locali e **non** implica alcuna responsabilità da parte

dell'Autorità

concedente.

Art. 33 Rinnovo, revoca del NULLA OSTA

Si deve chiedere il rinnovo del nulla osta quando viene modificato lo stato di fatto o il cambio d'intestazione dell'azienda e può essere disposta la revoca quando non vengono osservate le prescrizioni in esso contenute o successivamente ordinate dal Responsabile del Servizio.

Art. 34 Sirene

Negli opifici è vietato l'uso di sirene, fischi o altri mezzi che possono recare molestia al vicinato, ad eccezione della segnalazione dell'inizio ed il termine del lavoro.

Art. 35 Combustibili, fumo, polvere e odori

È vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o molestie. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

Art. 36 Accensione di fuochi

È vietato accendere fuochi o stoppie in luoghi pubblici; E' altresì consentito, su fondi privati e in zone agricole, a condizioni che non arrechino disturbo a terzi.

Art 37 Volantinaggio

E' fatti divieto di ogni forma di pubblicità a mezzo di volantini in qualunque modo venga praticato, getto indiscriminato, consegna mano a mano, apposizione sul parabrezza dei veicoli, deposito presso i portoni delle abitazioni e all'interno delle buche postali e altre forme similari.

Art. 38
Disposizione finale

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 75,00 a € 450,00.

Il presente altresì, abroga e sostituisce il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché ogni precedente disposizione ed ordinanze in merito.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertata dall'ISTAT nei due anni precedenti con determina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.